

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/CDN **(2008/2009)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 maggio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(263) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DEL DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOC. US VIGOR SENIGALLIA ASD E DEI SIGG.RI LUCA BARTOCETTI E ALDO MORICO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 157 dell'8.4.2009).

La Procura Federale l'11 febbraio 2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche il calciatore Luca Bartocetti, il sig. Aldo Morico, nella qualità di dirigente accompagnatore della società US Vigor Senigallia e la società US Vigor Senigallia, contestando: al primo la violazione degli artt. 1 CGS, 7 e 16 Statuto Federale, 32 bis NOIF per aver disputato nella stagione 2007/2008 n. 23 gare del campionato di Eccellenza in favore della società US Vigor Senigallia senza averne titolo in quanto non tesserato per tale società; al secondo la violazione degli artt. 1 CGS e 61 NOIF per aver sottoscritto n. 22 distinte - gara, nelle quali veniva dichiarato che tutti i calciatori ivi indicati e quindi anche il Bartocetti erano regolarmente tesserati e giocavano sotto la responsabilità della società; la società US Vigor Senigallia per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS in relazione alle violazioni ascritte al dirigente ed al calciatore.

La società US Vigor Senigaglia, Bartocetti e Morico si costituivano con memoria 1° aprile 2009 ed eccepivano in via preliminare e pregiudiziale l'improcedibilità del deferimento per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 32 comma 11 CGS imputabile alla Procura Federale, nonché la violazione del principio del ne bis in idem in relazione ad altro procedimento che, per gli stessi motivi, li aveva coinvolti e che tuttavia non si era ancora definito; nel merito, deducevano di essersi comportati in maniera incolpevole e concludevano per il loro proscioglimento, ovvero, in subordine, per l'applicazione di sanzioni di lieve entità.

La CD Territoriale, con decisione dell'8 aprile 2009, accoglieva l'eccezione sollevata dalla parte resistente e, per l'effetto, dichiarava l'improcedibilità del deferimento.

Motivava il primo giudice che i fatti posti a fondamento del deferimento si erano verificati nella stagione sportiva 2007/2008 e che la notizia di essi era pervenuta alla Procura Federale in data 28 aprile 2008; le indagini si erano tuttavia concluse il 12 settembre 2008 e quindi nella successiva stagione sportiva 2008/2009, senza che fosse intervenuta alcuna autorizzazione alla proroga delle indagini, di talchè risultava

violato l'art. 32 comma 11 CGS sul punto che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale, che, nel caso esaminato, non risultavano richieste.

Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, concludendo per l'annullamento della stessa e per la rimessione degli atti avanti la Commissione di primo grado per la decisione nel merito.

Resiste al ricorso la parte deferita a mezzo di memoria, istando per il rigetto del ricorso e per la conferma della decisione impugnata.

Deduce la ricorrente che il termine temporale indicato dall'art. 32 CGS decorre dal momento della formale apertura dell'indagine da parte della Procura Federale e non dalla data della denuncia, la quale non comporta di per sé rilevanza di natura disciplinare se non dopo la valutazione di positività in ordine alla apertura della fase inquirente del procedimento. E poiché le indagini nel corso della stagione 2007/2008 non si erano ancora aperte, esse potevano essere espletate nella stagione successiva senza necessità di alcuna proroga, che peraltro non poteva essere chiesta nella stagione di cui sopra perché, in quel momento, le indagini non erano state disposte.

All'odierna udienza la Procura federale ha insistito nell'accoglimento dell'appello. Il difensore delle parti appellate si è riportato alle proprie difese insistendo nelle eccezioni ivi formulate.

Il ricorso è infondato.

Risulta documentalmente provato che le violazioni ascritte ai deferiti si erano verificate nella stagione 2007/2008 e che i fatti, per ammissione della stessa Procura, erano stati portati a sua conoscenza il 28 aprile 2008, cioè nel corso della medesima stagione sportiva.

Risulta altresì documentalmente provato che le indagini erano state autorizzate il 15 luglio 2008 e che esse erano concluse il 12 settembre 2008, quindi in entrambi i passaggi nel corso della stagione 2008/2009, successiva a quella delle accertate violazioni.

Pertanto, non può dubitarsi della sussistenza della violazione dei termini di cui all'art. 32 comma 11 CGS più volte indicati, resa evidente dalla mancanza di proroga, non potendosi escludere che, in una più ampia interpretazione della norma, la proroga possa essere oggetto di richiesta non soltanto per la prosecuzione, ma anche per l'inizio delle indagini, che, per situazioni eccezionali, non si siano aperte nella stagione di riferimento dei fatti.

Il rigetto del ricorso preclude l'esame delle difese delle parti controinteressate, stante l'accoglimento della loro domanda.

P.Q.M.

respinge il ricorso e per l'effetto conferma la decisione impugnata.

(275) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DEL DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOC. ASD OSIMANA E DEI SIGG.RI GIUSEPPE BUGIOLACCHI, GIOVANNI GIACCO, ARMANDO CIAVATTINI, LUCA PESARESI, MAURIZIO CARBONARI E LUCA BIONDINI, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 161 del 16.4.2009).

La Procura Federale l'11 febbraio 2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche il calciatore Giuseppe Bugiolacchi, nonché i sigg.ri Giovanni Giaccio, Armando Ciavattini, Luca Biondini, Luca Pesaresi e Maurizio Carbonari, in qualità di dirigenti accompagnatori della società ASD Osimana e la società ASD Osimana, contestando: al primo la violazione degli artt. 1 CGS, 7 e 16 Statuto Federale, 32 bis NOIF per aver disputato nella stagione 2007/2008 n. 20 gare del campionato di Eccellenza in favore della società ASD Osimana senza averne titolo in quanto non tesserato per tale società; ai dirigenti la violazione degli artt. 1 CGS e 61 NOIF per aver sottoscritto n. 20 distinte - gara, nelle quali veniva dichiarato che tutti i calciatori ivi indicati e quindi anche il Bugiolacchi erano regolarmente tesserati e giocavano sotto la responsabilità della società; la società ASD Osimana per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS in relazione alle violazioni ascritte ai dirigenti ed al calciatore.

I deferiti si costituivano con separate memorie, convergenti nell'eccepire in via preliminare e pregiudiziale l'improcedibilità del deferimento per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 32 comma 11 CGS imputabile alla Procura Federale e, nel merito, per chiedere il rigetto del deferimento, di cui ne contestavano la fondatezza.

La Corte Territoriale, con decisione del 16 aprile 2009, accoglieva l'eccezione sollevata dalla parte resistente e, per l'effetto, dichiarava l'improcedibilità del deferimento.

Motivava il primo giudice che i fatti posti a fondamento del deferimento si erano verificati nella stagione sportiva 2007/2008 e che la notizia di essi era pervenuta alla Procura Federale in data 28 aprile 2008; le indagini si erano tuttavia concluse il 12 settembre 2008 e quindi nella successiva stagione sportiva 2008/2009, senza che fosse intervenuta alcuna autorizzazione alla proroga delle indagini, di talchè risultava violato l'art. 32 comma 11 CGS sul punto che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale, che, nel caso esaminato, non risultavano richieste.

Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, concludendo per l'annullamento della stessa e per la rimessione degli atti avanti la Commissione di primo grado per la decisione nel merito.

Resiste al ricorso la parte deferita a mezzo di memorie, istando per il rigetto del ricorso e per la conferma della decisione impugnata.

Deduce la ricorrente che il termine temporale indicato dall'art. 32 CGS decorre dal momento della formale apertura dell'indagine da parte della Procura Federale e non dalla data della denuncia, la quale non comporta di per sé rilevanza di natura disciplinare se non dopo la valutazione di positività in ordine alla apertura della fase inquirente del procedimento. E poiché le indagini nel corso della stagione 2007/2008 non si erano ancora aperte, esse potevano essere espletate nella stagione successiva senza necessità di alcuna proroga, che peraltro non poteva essere chiesta nella stagione di cui sopra perché, in quel momento, le indagini non erano state disposte.

All'odierna udienza la Procura federale ha insistito nell'accoglimento dell'appello. I difensori delle parti appellate si sono riportati alle proprie difese insistendo nelle eccezioni e nelle domande ivi formulate.

Il ricorso è infondato.

Risulta documentalmente provato che le violazioni ascritte ai deferiti si erano verificate nella stagione 2007/2008 e che i fatti, per ammissione della stessa Procura, erano stati

portati a sua conoscenza il 28 aprile 2008, cioè nel corso della medesima stagione sportiva.

Risulta altresì documentalmente provato che le indagini erano state autorizzate il 15 luglio 2008 e che esse erano concluse il 12 settembre 2008, quindi in entrambi i passaggi nel corso della stagione 2008/2009, successiva a quella delle accertate violazioni.

Pertanto, non può dubitarsi della sussistenza della violazione dei termini di cui all'art. 32 comma 11 CGS più volte indicati, resa evidente dalla mancanza di proroga, non potendosi escludere che, in una più ampia interpretazione della norma, la proroga possa essere oggetto di richiesta non soltanto per la prosecuzione, ma anche per l'inizio delle indagini, che, per situazioni eccezionali, non si siano aperte nella stagione di riferimento dei fatti.

Il rigetto del ricorso preclude l'esame delle difese delle parti controinteressate, stante l'accoglimento della loro domanda.

P.Q.M.

respinge il ricorso e per l'effetto conferma la decisione impugnata.

(267) – APPELLO DELLA SOCIETA' AC MONFALCONE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIGG.RI LUCIO GERMANI E GIOVANNI MASTROBUONI E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOC. AC MONFALCONE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 58 del 12.3.2009).

Con reclamo del 4.5.2009, l'AC Monfalcone, nell'interesse proprio e dei Sigg.ri Germani e Mastrobuono, ha impugnato la decisione, pubblicata in CU 58 del 12.3.2009, con la quale la CDT presso il CR Friuli Venezia Giulia, tra le altre cose, ha condannato i reclamanti alle sanzioni per la cui specificazione si rimanda al comunicato stesso.

I deducenti lamentano la ingiustizia della decisione eccependo sia l'insussistenza della condotta illecita sia l'eccessività della sanzione.

La vicenda trae origine dal deferimento con il quale la Procura Federale ha incolpato taluni soggetti, tre dei quali sono gli appellanti, per la falsificazione di un referto arbitrale teso a dimostrare l'effettuazione di una partita della categoria esordienti, sebbene non si fosse svolta per comportamento imputabile all'AC Monfalcone. Detto referto, redatto dal Sig. Depangher, con l'indicazione del mancato svolgimento della competizione, veniva lasciato nella segreteria della Società e successivamente spedito, risultando, però, la copia pervenuta al GST, difforme dal documento originariamente predisposto sia per la aggiunta del risultato della gara e delle sottoscrizioni dei Dirigenti Accompagnatori sia per la cancellazione del motivo del mancato svolgimento.

Omologato il risultato, la Itala San Marco chiedeva chiarimenti alla Delegazione Provinciale di Gorizia la quale, a seguito di alcuni accertamenti, appurava la denunciata difformità e consigliava alla predetta di formalizzare l'accaduto con un esposto.

Da qui si è aperto il procedimento che ha portato alla condanna dei deferiti.

Il reclamo è in parte improponibile ed in parte infondato e, per tale motivo, deve essere rigettato.

Preliminarmente questa Commissione osserva che l'impugnazione è stata sottoscritta dal Sig. Germani nella sua qualità di legale rappresentante dell'AC Monfalcone anche nell'interesse del Sig. Mastrobuoni.

È bene rilevare che il Sig. Germani, in quanto inibito, era privo dei poteri di rappresentanza della Società e, pertanto, il ricorso si presenta improponibile per la parte relativa alla Società ed al Sig. Mastrobuoni, valendo solo a titolo personale per il Sig. Germani.

Le ragioni che hanno determinato l'accoglimento del deferimento sono da ricercare in specifici elementi e comportamenti tenuti dai deferiti.

È opportuno partire dal presupposto che la vicenda di che trattasi si è articolata in più fasi ed in un arco temporale esteso, scanditi non solo dal mancato svolgimento della gara (con la presenza degli ospiti al campo di gioco per oltre quaranta minuti) ma anche da una serie consistente di comunicazioni intercorse tra le Società interessate e gli organi provinciali, delle quali il Sig. Germani asserisce di non aver avuto conoscenza sino alle comunicazioni con le quali la Procura Federale, a definizione dell'indagine, avrebbe formalizzato l'accusa. Tale protesta di innocenza e di ignoranza dei fatti risulta però pretestuosa in quanto, a parte la permanenza presso il campo di gioco da parte della Itala San Marco (si trattava di calciatori esordienti e delle relative famiglie), non risulta credibile che il Presidente della Società per mesi ignori fatti che riguardano la stessa e che un terzo estraneo all'ordinamento federale, cassiere, indicato quale autore del fatto illecito a distanza di tempo dai deferiti, abbia autonomamente ed arbitrariamente preso l'iniziativa di effettuare la falsificazione e la spedizione del referto, discostandosi in modo così grave da una gestione ispirata alla correttezza.

Non solo. Non è credibile che tutti i deferiti si sono determinati ad adottare un comportamento omissivo nei confronti del proprio Presidente, serbandolo il silenzio in ordine ad accertamenti effettuati in modo ufficiale.

Tale circostanza è stata smentita dallo stesso Sig. Valentino il quale ha dichiarato di aver riferito l'esistenza della problematica al Germani in epoca anteriore a quella indicata – in maniera inspiegabile se sussistente la buona fede – dall'appellante.

La tesi prospettata dallo stesso non risulta in alcun modo credibile per ulteriori elementi che si intendono chiarire.

A parte la denunciata incongruenza in ordine al differente momento in cui il Germani avrebbe appreso della vicenda, è estremamente singolare che venga prospettato che tutti sarebbero riusciti a tenere il Presidente all'oscuro della stessa, peraltro a lungo, non collimando tale "estromissione" con il ruolo che tutti riconoscono all'appellante.

Tra l'altro, sintomatico della natura illecita della vicenda è l'atteggiamento tenuto dal Sig. Deotto, allenatore del settore giovanile, il quale, riferendo alla Procura, ha dichiarato di aver appreso dell'accaduto dal Presidente del Comitato Provinciale al quale avrebbe commentato che, trattandosi di una partita di ragazzini, la considerava una questione secondaria. A parte il ruolo societario dallo stesso rivestito, quanto dichiarato risulta smentito dagli atti di indagine in quanto il Deotto avrebbe contattato il Vidoz su mandato di Mastrobuoni proprio al fine di comprendere cosa fosse accaduto.

Anche tale comportamento è del tutto inspiegabile così come il contattare il Sig. Inglese per verificare la possibilità di rimediare al fatto del referto falsificato.

La ricostruzione della vicenda non può poi prescindere dalla considerazione che la Società, o meglio il Germani, non abbia adottato alcun provvedimento nei confronti degli autori "reali" dell'illecito, così dimostrando che la stessa, ma soprattutto il soggetto effettivamente leso da tali omissioni, non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello morale, non hanno inteso discostarsi dal loro operato del quale erano evidentemente a conoscenza e che si ritiene abbiano determinato, ferma restando la circostanza che l'illecito è stato posto in essere nell'interesse della compagine di appartenenza.

PQM

Dichiara improponibile il reclamo nell'interesse dell'AC Monfalcone e del Sig. Mastrobuoni e lo rigetta per il resto.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

(270) – APPELLO DELLA SOCIETA' FC ENOTRIA 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. ACHILLE VILLA, LA SQUALIFICA PER MESI 6 AL SIG. ANTONIO BIONDO E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 E 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE DA APPLICARSI NEL CAMPIONATO 2008/2009 CATEGORIA GIOVANISSIMI B ALLA SOC. FC ENOTRIA 1908, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 39 del 17.4.2009).

A seguito di deferimento della Procura federale, la CD Territoriale presso il CR Lombardia ha applicato nei confronti del sig. Achille Villa la sanzione dell'inibizione per mesi sei, al sig. Antonio Biondo la sanzione della squalifica per mesi sei e alla Soc. Enotria l'ammenda di € 600,00 ed un punto di penalizzazione da applicarsi nel Campionato 2008/2009 categoria Giovanissimi B.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione la Società reclamante ha chiesto una congrua riduzione delle sanzioni inflitte.

In data odierna è comparso per la Società ricorrente l'avv. Domenico Di Pasquale per la Procura federale l'avv. Villani il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

(260) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD ROMA VIII AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 12 AI SIGG.RI MIMMO ZINGARO E RINO ROSSINI E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOC. ASD ROMA VIII, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 88 del 9.4.2009).

Con ricorso del 16.4.2009, la ASD Roma VIII nonché il Sig. Mimmo Zingaro ed il Sig. Rino Rossini in proprio hanno impugnato la decisione della CDT presso il CR Lazio, pubblicato su CU n. 88 LND del 9.4.2009 con la quale è stata inflitta alla Società la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 ed ai ricorrenti la sanzione della inibizione per mesi tre.

La vicenda trae origine dal deferimento con il quale la Procura Federale ha incolpato i deducenti delle violazioni per la cui specificazione si rimanda all'atto di accusa, per avere pattuito oralmente rimborsi economici in favore dei calciatori tesserati con la Società stessa.

La CDT, riconoscendo la fondatezza del deferimento solo in relazione all'art. 94 NOIF, ha inflitto le sanzioni di cui al CU n. 88.

Gli appellanti, pur non contestando l'esistenza dei fatti posti a sostegno del deferimento, ovvero le pattuizioni economiche intercorse, ne ha però eccepito l'assoluta legittimità avendo i rimborsi spese natura restituiva e non stipendiale. I deducenti lamentano comunque la eccessività delle sanzioni chiedendone in via gradata la riduzione.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Il combinato disposto delle norme delle quali è stata contestata la violazione (artt. 94 NOIF e 39 Regolamento LND), trattandosi di Società partecipante al campionato regionale, vietano qualsiasi forma di accordo fra la stessa ed i calciatori "non professionisti" determinando l'assoluta irrilevanza dell'accento posto dagli appellanti sulla natura dei rimborsi.

Relativamente, invece, alla quantificazione delle sanzioni, delle quali l'appellante lamenta genericamente la illegittimità, l'art. 8, co. 6, CGS determina specificamente la sanzione dell'ammenda, correlandola all'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto.

Sebbene il motivo sia ai limiti dell'ammissibilità, è bene rilevare che, da un esame complessivo degli atti e delle dichiarazioni rese alla Procura Federale in sede di indagini, emerge che le somme pattuite così come quelle corrisposte (essendo in contestazione due stagioni sportive) ammontano ad un importo tale da far ritenere congrua l'ammenda inflitta.

PQM

Rigetta il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 27 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete